

Il Foundation Programme dell'Università di Torino. Disegno, contenuti, obiettivi

a cura di

Carla MARELLO e Lorenza OPERTI



«QuadRi»
Quaderni di RiCOGNIZIONI

Volume patrocinato dal Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne.



Il Foundation Programme dell'Università di Torino. Disegno, contenuti, obiettivi, a cura di Carla Marellò e Lorenza Operti, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino, Torino 2022 – ISBN 978-88-7590-142-4

In copertina: logo del Foundation Programme

Progetto grafico e impaginazione: Arun Maltese (www.bibliobear.com)

«QuadRi»
Quaderni di *RiCOGNIZIONI*
XIII
2022

I «QUADERNI DI RICOGNIZIONI»

«*Quadri*» – *Quaderni di RiCOGNIZIONI* è la collana curata dal Comitato scientifico e dalla Redazione di *RiCOGNIZIONI. Rivista di lingue, letterature e culture moderne*, edita online dal Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell'Università di Torino. La rivista e i suoi *Quaderni* nascono con l'intento di promuovere ricognizioni, sia trattando da prospettive diverse autori, movimenti, argomenti ampiamente dibattuti della cultura mondiale, sia ospitando interventi su questioni linguistiche e letterarie non ancora sufficientemente indagate. I *Quaderni di RiCOGNIZIONI* sono destinati ad accogliere in forma di volume i risultati di progetti di ricerca e gli atti di convegni e incontri di studio.

DIRETTORE RESPONSABILE

Paolo BERTINETTI, Università degli Studi di Torino, Carla MARELLO, Università degli Studi di Torino

COMITATO EDITORIALE

Elisa CORINO, Università degli Studi di Torino, Roberto MERLO, Università degli Studi di Torino, Daniela NELVA, Università degli Studi di Torino, Matteo REI, Università degli Studi di Torino, Paola CARMAGNANI, Università degli Studi di Torino, Vincenza MINUTELLA, Università degli Studi di Torino, Claudia Maria TRESSO, Università degli Studi di Torino

COMITATO SCIENTIFICO

Henri BÉJOINT, Université Lyon2, Jaqueline BERNDT, Japanese Language and Culture, Stockholm University, Ioana BICAN (BOT), Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Marguerita BORREGUERO ZULOAGA, Universidad Complutense de Madrid, Cesareo CALVO RIGUAL, Filología Italiana, Universitat de València, Elisabetta CARPITELLI, Sciences du Langage - UFR LLASIC, Université Grenoble Alpes, Rose CORRAL, Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, El Colegio de México, Suranjan DAS, Jadavpur University, Ashley DAWSON, Postcolonial Studies English Department The City University of New York, Jorge DÍAZ-CINTAS, Centre for Translation Studies (CenTraS), University College London, Dmitry DOBROVOLSKY, Rossijskaja akademija nauk RAN Moscow, Tessa DWYER, Film and Screen Studies, Monash University, Angela FERRARI, Seminar für Italianistik, Universität Basel, Salvador Gutiérrez ORDÓÑEZ, Universidad de León, Thierry FONTENELLE, Linguistic Services Division at the European Investment Bank, Luxembourg., Rufus GOUWS, Department of Afrikaans and Dutch Stellenbosch University, Natal'ja GRJAKALOVA, Rossijskaja akademija nauk «Puškinskij Dom» Sankt-Peterburg, Pius TEN HACKEN, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Philip HORNE, English Department University College, London, Annette KLOSAKÜCKELHAUS, Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, Michael LETTIERI, Department of Language Studies, University of Toronto Mississauga, Maria Grazia MARGARITO, Università degli Studi di Torino, Fernando J.B. MARTINHO, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Maria MAŚLANKA-SORO, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Francine MAZIÈRE, Laboratoire d'histoire des théories linguistiques, Université Paris 13, Javier MUÑOZ BASOLS, Faculty of Medieval and Modern Languages University of Oxford, Francesco PANERO, Università degli Studi di Torino, Monique PEYRIERE, CNRS École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, Loredana POLEZZI, European Languages, Literatures and Cultures Stony Brook University, Sara POOT-HERRERA, University of California Santa Barbara, Tommaso RASO, UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Michael RUNDELL, Lexicography MasterClass Canterbury UK, Elmar SCHAFFROTH, Romanistische Sprachwissenschaft Universität Düsseldorf, Mikołaj SOKOŁOWSKI, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Jorge URRUTIA, Universidad Carlos III Madrid, Inuhiko YOMOTA, Kyoto University of Art & Design, François ZABBAL, Institut du Monde Arabe, Paris

EDITORE

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne

Complesso «Aldo Moro»

Via Sant'Ottavio ang. Via Verdi, 10124, Torino

<http://www.dipartimentolingue.unito.it/>

CONTATTI

SITO WEB: <http://www.ojs.unito.it/index.php/ricognizioni/index>

E-Mail: rivista.ricognizioni@unito.it

ISSN: 2384-8987




This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 3.0 Unported License](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

Il Foundation Programme dell'Università di Torino. Disegni, contenuti, obiettivi

a cura di
Carla MARELLO e Lorenza OPERTI



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



Dipartimento di
**LINGUE
LETTERATURE STRANIERE
CULTURE MODERNE**

I contributi pubblicati nel presente volume sono stati sottoposti
a un processo di *peer review* da parte del Comitato Scientifico
che ne attesta la validità

SOMMARIO

Il Foundation Programme dell'Università di Torino. Disegno, contenuti, obiettivi

a cura di Carla MARELLO e Lorenza OPERTI

9 Stefano GEUNA, *Prefazione*

PaRTE I – Il progetto

13 Gianmaria AJANI • *Il progetto Foundation Programme dell'Università di Torino*

15 Lorenza OPERTI, Carla MARELLO • *Il Foundation Programme in rete. Obiettivi e contenuti*

23 Roberto CAVALLO PERIN, Laura SCOMPARIN • *L'internazionalità attraverso la rete: le iniziative dell'Università di Torino per favorire la mobilità*

29 Francesco FLORIS, Marina MARCHISIO, Sergio RABELLINO • *L'ambiente digitale di autoapprendimento di Foundation Programme*

PaRTE II – Gli insegnamenti che tutti debbono seguire

43 Valentina DE IACOVO, Carla MARELLO, Gaia NAPOLI, Emanuela PATERNA • *Lingua e cultura italiana*

61 Erminia ARDISSINO • *Letteratura italiana per studiare in Italia*

67 Marco NOVARINO, Enrico MILETTO • *Storia contemporanea*

73 Bruno Giuseppe BARBERIS, Marina MARCHISIO, Fabio ROMAN • *Linguaggio matematico e problem solving*

PaRTE III – *Gli insegnamenti fra cui scegliere*

- 91 Diritto e Economia: Roberto CAVALLO PERIN, Franco PEIRONE • *Comprendere il Diritto Italiano nella tradizione giuridica occidentale*
- 99 Diritto e Economia: Maurizio CISI, Ilaria CILIBERTI • *Per avere le basi di Economia e Management*
- 103 Lingue e Culture del Mondo: Graziella ACQUAVIVA, Alessandra CONSOLARO, Alessandro MENGOZZI, Stefania STAFUTTI • *Finestre sul mondo. Presentazione dell'insegnamento di Lingue e Culture del Mondo*
- 111 Cinema e Musica: Giulia CARLUCCIO, Liana PÜSCHEL, Alberto RIZZUTI • *I sentieri di cinema e musica. Un viaggio in Italia*
- 117 Scienze naturali: Giuseppina CERRATO, Mauro FANELLI, Matteo LEONE, Anna PERAZZONE, Marco Davide TONON • *Un approccio sistemico alle scienze naturali*

PREFAZIONE

Stefano GEUNA

Rettore dell'Università di Torino

Questo volume presenta il Foundation Programme dell'Università di Torino che rientra nella categoria dei Foundation Year/Program/Course, previsti per coloro che, provenendo da Paesi in cui gli anni di scolarizzazione precedenti all'istruzione universitaria sono inferiori a dodici, hanno necessità di integrare i loro studi per potersi iscrivere ad un'università italiana (o europea).

Attraverso i contributi iniziali la pubblicazione presenta l'ambiente virtuale e la progettazione del Corso che è caratterizzato dalla particolarità di essere il primo e l'unico in Italia ad essere erogato in modalità online.

Seguono poi, scritti dagli stessi docenti che hanno disegnato gli insegnamenti, i contributi che descrivono i contenuti di Lingua e cultura italiana, Letteratura e Storia, Linguaggio matematico e problem solving, Diritto e Economia, Cinema e Musica, Scienze naturali, Lingue e Culture del mondo.

Il Foundation Programme dell'Università di Torino rientra a pieno titolo nell'azione strategica condotta dall'Ateneo torinese di investire nella Digital Education, campo in cui sta maturando esperienza e svolgendo ricerca da oltre 15 anni. Quest'esperienza ha permesso di creare un corso che, per quanto riguarda la quantità di materiali e il tempo di frequenza, è in linea con gli omologhi percorsi erogati in presenza da altre università italiane.

Il tempo medio di completamento dell'intero percorso è all'incirca di un anno, in linea con la durata consigliata nel documento¹ della CRUI per garantire l'efficacia del percorso. Attivato nel marzo 2019, ha avuto finora iscritti che per il 40% provengono dal Sud America, Brasile e Perù soprattutto, e per il 65% sono studentesse.

Un percorso online permette di avere i contenuti sempre disponibili e accessibili a chi studia, di non fissare dei periodi di iscrizione prestabiliti e di evitare di vincolare la frequenza dei percorsi in base al numero degli iscritti.

Si è voluto cercare di ridurre al minimo i costi per la frequenza del corso, sia a livello delle tasse di iscrizione sia a livello delle spese di trasferimento e soggiorno. In questo modo, si offre la possibilità di seguirlo anche a persone che vivono in Paesi svantaggiati ma sono desiderose di ampliare la loro preparazione culturale e approfondire la cultura e lingua italiana per venire a studiare in Italia.

¹ Rugge, Fabio (a cura di). *L'internazionalizzazione della formazione superiore in Italia. Le università. Aggiornamenti e approfondimenti Dicembre 2019*. Roma: Fondazione CRUI. 2019.
<https://www.cruir.it/images/cruir-rapporto-inter-digitale.pdf>

PaRTE III

GLI INSEGNAMENTI
FRA CUI SCEGLIERE

DIRITTO

Comprendere il Diritto Italiano nella tradizione giuridica occidentale

Roberto CAVALLO PERIN, *Franco* PEIRONE

ABSTRACT • The essay presents the learning objectives, the methodology and the main content of the e-learning course 'Diritto' within the Foundation Programme of the University of Turin. Particularly, the course aims to give an overview of the Italian understanding of Public Law in the context of the Western Legal Tradition, and, specifically, of Constitutional Law, Public Economic Law and International Economic Law. By examining different legal areas, the course gathers together common roots, objectives and attitudes toward the legal world, and explains how they all shaped the societies we live in and still characterize the Western conception of Law and Justice.

KEYWORDS • Foundation Programme; Italian Law; Principles of Law; Public Law; Western Legal Tradition.

1. Il Corso 'Diritto' nel Foundation Programme dell'Università degli Studi di Torino

1.1 Obiettivi Didattici

La finalità del insegnamento 'Diritto' nell'ambito del Foundation Programme dell'Università degli Studi di Torino è di offrire una formazione generale e propedeutica agli studenti delle discipline giuridiche presso lo stesso Ateneo. In questa prospettiva si è deciso di elaborare l'insegnamento 'Diritto' insieme all'insegnamento 'Economia': queste due discipline hanno numerose aree d'intersezione ma nel percorso universitario italiano, tradizionalmente, esse sono rigidamente distinte. Tale divisione impedisce di cogliere pienamente come le considerazioni che valgono in un'area abbiano rilevanti implicazioni nell'altra. In particolare, all'interno del mercato europeo e globale, solo una formazione di carattere giuridico ed economico può permettere la comprensione delle ragioni, della struttura e delle finalità del diritto costituzionale, del diritto dell'Unione Europea, del diritto pubblico dell'economia e del diritto internazionale dell'economia.

All'interno di tale sistema, è pertanto necessario offrire agli studenti universitari una conoscenza generale dell'organizzazione, funzioni e attività dei due principali soggetti aggregatori operanti nel mercato, ossia lo Stato e l'impresa, nonché consentire una

comprensione dei loro rapporti dal punto di vista giuridico ed economico. L'insegnamento presenta pertanto gli strumenti utili per permettere agli studenti di sviluppare il metodo più adeguato di ragionamento giuridico ed economico riguardante l'agire delle amministrazioni pubbliche e imprese italiane ed europee, analizzandone i meccanismi e rilevandone le criticità. L'insegnamento si propone pertanto di dare agli studenti contezza di tale situazione trasmettendo una visione complessiva del diritto e dell'economia per affrontare il successivo percorso universitario. In particolare l'insegnamento 'Diritto' fornisce le nozioni fondamentali in tema di: teoria generale del diritto pubblico; fondamenti di diritto costituzionale; il diritto delle pubbliche amministrazioni italiane ed europee; le aree d'integrazione economica; il diritto degli scambi e investimenti internazionali; i principi di libera circolazione; le nozioni di contrattazione pubblica e dei fenomeni privatizzazione e liberalizzazione. Dal punto di vista dei contenuti l'insegnamento offre perciò una visione culturale e delle conoscenze operative per comprendere l'attuale assetto giuridico ed economico; dal punto di vista strutturale, esso combina differenti insegnamenti per consentire una generale e preliminare comprensione di tali nozioni.

1.2 Offerta Didattica

L'insegnamento 'Diritto ed Economia' [DIR-ECON] si articola in 10 Sezioni, 5 di Diritto e 5 di Economia, più una Sezione introduttiva, corrispondenti a 10 CFU, composte ciascuna da 2 Unità Didattiche (per un totale di 20 Unità Didattiche) e contenenti ciascuna 2 Insegnamenti (per un totale di 40 Insegnamenti). Ogni Sezione contiene materiali diversificati, appositamente preparati per studenti che non abbiano familiarità con le discipline giuridiche ed economiche. In particolare, ogni Sezione di 'Diritto' si compone di un video introduttivo che presenta in modo sintetico e unitario gli argomenti trattati; di video-lezioni, in cui sono più dettagliatamente esposti i contenuti della Sezione; di schede di testo, in formato pdf, tramite cui gli studenti possono approfondire tali argomenti; di schede concettuali, volte a stimolare la curiosità e la capacità di comprensione unitaria. Al termine di ciascuna Unità Didattica è proposto un test di autoverifica, utile a mettere alla prova, Sezione dopo Sezione, le conoscenze così acquisite.

2. Contenuti dell'insegnamento 'Diritto' nel Foundation Programme dell'Università degli Studi di Torino

2.1 Il diritto: concetto e funzioni

La prospettiva adottata in questo insegnamento consiste nell'individuare i fondamenti del diritto pubblico italiano partendo dall'elaborazione teorica e applicazione pratica del concetto di diritto in Occidente. La maniera 'occidentale' di concepire il diritto è di intendere tale fenomeno in modo laico, siccome le religioni, e in particolare la religione cristiana che ha dominato e caratterizzato questa parte del globo, non hanno potuto e voluto controllarne le strutture e i contenuti. Il sapere giuridico, in Occidente, non è pertanto dipendente da una concezione religiosa ma ha una sua, indipendente e scientifica, autoconcezione. Tale concetto 'laico' di diritto ha, ovviamente, conosciuto differenti concezioni

nel corso della storia: tra le più diffuse, l'idea normativistica, per cui tutte le regole giuridiche possono essere riorganizzate razionalmente sotto l'aspetto di una piramide, al cui culmine vi sono norme generalissime e da lì, verso la base, una serie di norme applicative che dipendono per la loro legittimità da quelle superiori. A tale concezione si è invece opposta la teoria istituzionalistica, secondo cui il diritto non può essere solo la conformità di regole a una norma superiore ma corrisponde, invece, a ciò che è osservato; è ordinamento giuridico, pertanto, qualsiasi organizzazione che soddisfa un bisogno sociale, e tra diversi ordinamenti giuridici si instaurano relazioni con differenti esiti. A tale concezioni se ne assommano altre (la scuola naturalistica, la scuola storicistica, il neo-costituzionalismo) che contribuiscono a rendere complessa la concezione di diritto.

Accanto all'autonomia della concezione vi è l'autonomia dello strumento giuridico: il diritto possiede una propria metodologia, cioè l'interpretazione, i propri elementi costitutivi e fondativi, ossia le proprie fonti giuridiche, nonché propri autonomi esperti e scienziati: i giuristi, come i giudici, gli avvocati, i professori, ma anche ogni cittadino e individuo quando applica una norma giuridica. Ed è in questa contrapposizione tra soggetti istituzionali diversi, come le pubbliche amministrazioni e i tribunali, e tra modi diversi di produrre il diritto, astratto nelle leggi e concreto nelle sentenze, che si sostanzia la natura del diritto oggettivo in Occidente, come ambizione di ordinare, sino a costituzionalizzare, il fenomeno giuridico. È in questa cornice che emergono i principi di separazione dei poteri, di bilanciamento tra le fonti, di rigidità della costituzione, d'indipendenza della normazione e della giurisdizione, delle forme di stato e di governo.

2.2 La tradizione giuridica occidentale

La tradizione giuridica occidentale corrisponde a un insieme di principi, norme e regole e forme di uso del potere pubblico che hanno caratterizzato i sistemi giuridici dell'Occidente, entro cui si collocano anche l'ordinamento europeo e italiano di cui questo corso si occupa nello specifico. La precisazione geografica di Occidente (comprendente perciò l'Europa, l'America e i territori nel tempo a loro sottoposti) fa riferimento a un lascito storico, quello dell'elaborazione giuridica romana, che è proceduta fino a oggi attraverso momenti di consolidazione, cioè di aggregazione di esperienze giuridiche, di riforma, ossia di graduale cambiamento, e di rivoluzione, ossia di rottura permanente, improvvisa e violenta ancorché non sempre armata.

La prima fonte della tradizione giuridica occidentale è perciò il diritto romano, smarrito nella Tarda Antichità e poi riscoperto nel Medioevo e riadattato alle nuove esigenze della società medievale. Centrale in questo momento è il fenomeno della 'giuridicizzazione' del potere, secondo cui è possibile utilizzare il diritto per controllare il potere, in particolare quello pubblico, ricorrendo alle categorie giuridiche di epoca romana. A tale primo momento di maturità e modernità del concetto di diritto in occidente di epoca medievale, sono poi seguiti altri momenti rivoluzionari, intellettuali e politici, che hanno incisivamente mutato la concezione di diritto in Occidente: con la rivoluzione protestante, è avvenuta la separazione degli ambiti ecclesiastici e statali; con la rivoluzione inglese, l'insorgere della forma di governo parlamentare; con la rivoluzione americana e quella francese, la democratizzazione del potere pubblico e l'introduzione del costituzionalismo

come fonte giuridica superiore alla stessa legge. A seguito di tali cambiamenti nella tradizione giuridica occidentale si è affermata una nuova concezione del diritto, in cui la legge, emanata dalla rappresentanza popolare, unica depositaria della sovranità, opera come fonte unificante di ogni fenomeno giuridico. Questo impianto che privilegia il positivismo ha conosciuto una crisi irreversibile con l'avvento dei totalitarismi del ventesimo secolo che hanno esercitato il potere legale per i propri fini criminosi. Nel secondo dopoguerra perciò al Costituzionalismo legislativo è succeduto il Costituzionalismo giurisdizionale, sorto negli Stati Uniti, in cui si sostituisce alla sovranità dei parlamenti quella delle corti costituzionali, che sindacano la validità delle leggi rispetto ai parametri della costituzione stessa.

La sovranità popolare non può dunque tutto perché vi sono concetti che vengono da lontano, da sempre, come i diritti dell'uomo, che derivano da un tempo in cui la sovranità non era popolare ma nobiliare e culturale, comunque specialistica. I sistemi occidentali di diritto odierni sono pertanto sistemi in cui la sovranità è variegata, complessa. Ciò che accomuna tutti questi fenomeni nella tradizione giuridica occidentale è l'esistenza del diritto come ordinamento accanto al diritto come prerogativa e facoltà dei singoli e il fatto che i due aspetti del diritto si tengono l'uno l'altro assieme. I diritti individuali sono, infatti, fonte e legittimità dell'ordinamento giuridico e quest'ultimo li configura e li comprende in sé come parte del diritto in senso oggettivo.

2.3 L'Unione Europea e la Repubblica Italiana

L'insegnamento prosegue con l'esame delle unità politiche ora vigenti nella tradizione giuridica occidentale in Europa, ossia gli stati nazionali e l'Unione Europea. Si parte perciò da una descrizione dei rapporti tra istituzioni e fonti nazionali ed europee. Ciò d'altronde trova fondamento direttamente nelle fonti giuridiche nazionali, che riconoscono uno spazio giuridico comune europeo, condiviso tra gli Stati Membri che hanno costituito l'Unione Europea. Si tratta perciò di due distinte realtà di cui l'originale è quella degli Stati Membri, come previsto dagli Art. 11 e 117 della Costituzione italiana.

L'ordinamento europeo si è sviluppato a partire dai Trattati internazionali di Parigi e Roma, del 1952 e del 1957, provvedendo a un sistema giuridico sovranazionale, fino alla realizzazione di un'unione politica con i Trattati di Maastricht e di Lisbona, del 1992 e del 2009, con l'istituzionalizzazione di organi legislativi, esecutivi e giudiziari, ognuno rappresentante una forma giuridica puramente sovranazionale o invece una forma di diritto pubblico internazionale.

In questo sistema giuridico europeo l'ordinamento nazionale italiano si presenta come un classico sistema di tradizione giuridica occidentale, in cui vi è una forma di stato repubblicana, ossia in cui il capo di stato ha un mandato a termine, una forma di governo parlamentare, in cui il potere esecutivo dipende dal potere legislativo che rappresenta direttamente il corpo elettorale, di tradizione di *Civil Law*, ossia in cui la produzione legislativa rappresenta la fonte giuridica principale, di tipo costituzionale, ove vi è una fonte superiore di tutte le norme di produzione e sulla produzione del diritto, e vi è un elenco di diritti individuali, che godono di una protezione giuridica particolare.

In particolare i principi della Costituzione italiana sono enunciati costituzionali più

resistenti delle altre parti della Costituzione: essi sono mutabili solo con processi eversivi, ossia tramite rivoluzioni o colpi di stato. Sul piano giuridico essi si contrappongono alle norme di dettaglio, siccome hanno valore normativo solo quando si applicano a un caso concreto. Tramite i principi si vuole far valere, infatti, un'affermazione del diritto più consona al caso concreto, sino a che è possibile stravolgere una norma legislativa, quando su essa grava l'enunciazione dei principi. I principi servono, infatti, a dare intelligenza all'applicazione del diritto nel caso concreto, anche contro la legge. D'altra parte, all'eccessiva divaricazione delle interpretazioni, realizzate dal ceto dei giuristi, la legge si contrappone come regola generale e astratta, atta a creare uno standard, come opera di riduzione della complessità. Principi e norme di dettaglio pertanto si contrappongono. Accanto e insieme ai principi, si pongono i diritti individuali. Tra questi, i diritti civili sono i diritti che si pretende derivino integralmente dal diritto romano – proprietà e obbligazioni soprattutto – confacentemente all'idea che il diritto fosse laico, indipendente dalla politica, perché risalente nel tempo. I diritti politici sono invece conseguenti alla politica, come diritto di voto, di essere votato, d'iniziativa popolare legislativa, di referendum. Tale insieme di diritti compone il pensiero giuridico del liberalismo ottocentesco. Il Novecento pone invece un problema d'istanze sociali – quali istruzione, sanità, previdenza, mobilità – che trova risposta, nell'ordinamento giuridico, nei diritti sociali e nel principio di uguaglianza sostanziale, che rendono eguali le persone che tali non sono, ai sensi dell'Articolo 3, comma 2 della Costituzione italiana.

2.4 Il diritto pubblico dell'economia

Il diritto pubblico dell'economia riguarda le norme e gli atti che interessano il mercato e i suoi operatori. Nella tradizione giuridica occidentale il diritto pubblico è sempre intervenuto nel campo economico, alternando momenti di maggiore o minore ingerenza. Al liberalismo economico e allo Stato minimo del XIX° secolo è succeduto, anche in costanza di trasformazioni sociali e tecnologiche, lo Stato sociale del XX° secolo. Tali scelte macro-economiche sono state costituzionali dell'organizzazione pubblica e coessenziali a essa, e ciò vale anche oggi. Alla base dell'Unione Europea, per esempio, sono state poste le libertà di circolazione di beni, servizi, persone e capitali, la disciplina della concorrenza (*Antitrust*), i divieti di aiuti di Stato alle imprese, per evitare monopoli pubblici e privati, nell'ottica di creare un mercato unico regolamentato.

Allo stesso modo all'origine dello Stato sociale si trova la nozione di servizio pubblico, con cui s'intendono i servizi erogati direttamente o indirettamente dallo Stato a beneficio dei cittadini, e che sorge in costanza dello sviluppo industriale. Lo sviluppo industriale di Torino può fornire da esempio. Tra il 1905 e il 1910, gli imprenditori della meccanica torinese, di orientamento giolittiano, si proposero di uscire dalla lunga depressione economica successiva al trasferimento della capitale a Firenze. I loro referenti politici decisero di pubblicizzare i servizi che erano in mano privata. Si fece ciò con l'energia elettrica, s'istituì l'Azienda Torinese Mobilità, si organizzò un'attività di edilizia popolare, e furono costituiti gli istituti professionali e il Politecnico. Trasporto, abitazione, energia, fognature, tutto ciò che era necessario allo sviluppo industriale fu realizzato dall'intervento pubblico, di modo che nessuno degli imprenditori privati avrebbe ricavato

un profitto in quei settori, assicurando sia energia sia forza lavoro, ossia i fattori di produzione, a bassi costi per tutte le industrie. Tali servizi pubblici non furono realizzati pertanto con scopo di lucro, ma al servizio di un ciclo economico fondamentale per il paese e posero il sostrato materiale per la realizzazione dei diritti sociali.

Differente, e successivo nel tempo, è invece il concetto dell'impresa pubblica, tramite cui lo Stato agisce come soggetto sul mercato, avocando a sé alcune aree. Un chiaro esempio di scelta macro-economica di tale tipo si trova nella costituzione dell'IRI dopo la crisi del 1929 con cui lo Stato rilevò i gruppi societari in fallimento, come sostegno alla domanda. Accanto a tali scelte macro-economiche vi sono poi gli interventi legislativi su singoli diritti individuali, come sul diritto di proprietà o sul diritto d'iniziativa economica, funzionalizzati alle scelte del legislatore, ma infrangibili nel loro contenuto essenziale.

2.5 Il diritto internazionale dell'economia

Con la nozione di diritto internazionale dell'economia s'intende la regolazione giuridica del fattore economico a livello globale: alla globalizzazione dell'economia di questo secolo è, infatti, seguita una globalizzazione del diritto. La logica giuridica così emersa è stata volta alla massimizzazione degli scambi economici tra Stati. Vi sono in particolare due ambiti entro cui gli Stati entrano in rapporto tra di loro in campo economico. Una modalità è il commercio internazionale, che riguarda le regole giuridiche che regolano il commercio inter-statale, con normative tendenzialmente multilaterali riguardanti gli scambi di merci e servizi.

L'altra modalità è quella del diritto degli investimenti internazionali che concerne le regole tramite cui un operatore economico di uno Stato può esercitare un'attività economica in un ordinamento giuridico di un altro Stato. La logica giuridica della globalizzazione è pertanto assai diversa da quella che è stata sottesa alla costruzione dello Stato di diritto e poi sociale di diritto. Essa è conseguenza dell'idea liberista di creazione di un mercato mondiale unico, come realizzato dalle istituzioni economiche internazionali del secondo dopoguerra, e ha raggiunto il proprio apice dopo la caduta del Muro di Berlino. Quest'idea di libertà e uniformità del diritto ha travolto il diritto degli Stati nazionali, visti come un ostacolo in maniera simile a come il diritto della rivoluzione francese vedeva il diritto delle corporazioni e degli enti speciali, che chiudevano ai mercati e alle libertà. L'esito di questa concettualizzazione è stata la costruzione di un mercato mondiale prima delle merci, possibile anche grazie ai nuovi mezzi di trasporto, e poi dei servizi, in virtù della digitalizzazione dei servizi stessi. Tale mercato unico si è basato sulla premessa che i prodotti dei paesi più avanzati sarebbero stati forniti all'intero mondo, inclusi i prodotti finanziari, mentre i paesi in via di sviluppo avrebbero fornito i semi-lavorati. A livello micro-economico, essa è coincisa con l'ambizione degli imprenditori di trovare località economicamente sempre più convenienti ove produrre, così come i consumatori scelgono migliori prodotti da comprare. Oggi tali concezioni appaiono in evidente declino. I paesi in via di sviluppo sono diventati velocemente capifila anche nei prodotti tecnologici, competendo anche nei settori che i paesi occidentali avevano riservato per loro. A questo conflitto è seguito perciò un ritorno del protezionismo, e i relativi trattati internazionali sono stati rigettati o ristretti nelle loro ambizioni di creare aree di libero scambio. Questo

declino ha anche interessato la produzione del diritto: per esempio, l'idea che il diritto privato nazionale sarebbe stato sostituito da un diritto privato internazionale, di matrice statunitense, è tramontata di fronte all'irriducibile diversità delle tradizioni giuridiche.

BIBLIOGRAFIA

- Berman, H. J. (2010). *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*. Bologna: Il Mulino.
- Berman, H. J. (2010). *Diritto e rivoluzione. L'impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*. Bologna: Il Mulino.
- Bin R., Pitruzzella, G. (2018). *Diritto costituzionale*. Torino: Giappichelli.
- Grossi, P. (2007). *Mitologie giuridiche della modernità*. Milano: Giuffrè.
- Grossi, P. (2007). *Prima Lezione di Diritto*. Bari: Laterza.
- Ruffini, E. (1976). *Il principio maggioritario. Profilo storico*. Milano: Adelphi.
- Tarello, G. (1980). *L'interpretazione della Legge*. Milano: Giuffrè.

ROBERTO CAVALLO PERIN • Roberto Cavallo Perin is professor of Administrative Law (University of Turin). He is currently Director University Decentralization. He is a former Personnel Deputy Rector (2004-2006) and President of the Degree Program in Political Sciences (1997-2001). His research interests include Artificial Intelligence, Big Data and Public Administration, Public Procurements, Public Utilities. He teaches several graduate and postgraduate courses, with a special interest in e-learning methodologies.

E-MAIL • roberto.cavalloperin@unito.it

FRANCO PEIRONE • Franco Peirone is Assistant Professor in European Public Law in Maastricht University

E-MAIL • franco.peirone@maastrichtuniversity.nl

«QuadRi»
Quaderni di RiCOGNIZIONI
ISSN 2420-7969

è una collana di

RiCOGNIZIONI
Rivista di lingue, letterature e culture moderne
ISSN: 2384-8987

<http://www.ojs.unito.it/index.php/ricognizioni/index>
ricognizioni.lingue@unito.it

© 2022

Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture Moderne
Università di Torino
<http://www.dipartimentolingue.unito.it/>